
ISTITUTO NORD EST QUALITA'
INEQ

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

1	Revisione n. 01 approvata dal Consiglio Direttivo in data 16/12/2015
---	--

I N D I C E

PARTE GENERALE		<i>pag.</i>	5
01 -	LE DEFINIZIONI	<i>pag.</i>	6
02 -	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	<i>pag.</i>	9
03 -	I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	<i>pag.</i>	12
04 -	LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	<i>pag.</i>	26
06 -	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	<i>pag.</i>	29
06.01	Gli Obiettivi del M.O.G.C.	<i>pag.</i>	29
06.02	Le Funzioni del M.O.G.C.	<i>pag.</i>	29
06.03	L'Approvazione, l'Integrazione e la Modifica del M.O.G.C.	<i>pag.</i>	31
06.04	L'ATTUAZIONE DEL M.O.G.C.	<i>pag.</i>	31
07 -	IL CODICE ETICO	<i>pag.</i>	32
07.01	Il Codice Etico di INEQ	<i>pag.</i>	32
07.02	L'Interpretazione e le Violazioni del Codice Etico	<i>pag.</i>	32
08 -	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	<i>pag.</i>	33
08.01	I Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag.</i>	33
08.02	Le Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag.</i>	34
08.03	I Poteri dell'Organismo di Vigilanza	<i>pag.</i>	36
08.04	L'Identificazione dell'O.d.V. all'interno di INEQ	<i>pag.</i>	36
08.05	Le Cause di Ineleggibilità e/o di Decadenza dalla Carica	<i>pag.</i>	37
08.06	Gli Obblighi d'Informazione nei Confronti dell'O.d.V.	<i>pag.</i>	38
09 -	IL SISTEMA DISCIPLINARE	<i>pag.</i>	39
09.01	I Principi Generali	<i>pag.</i>	39
09.02	La Funzione del Sistema Disciplinare	<i>pag.</i>	39
09.03	I Criteri Generali d'Irrogazione delle Sanzioni	<i>pag.</i>	39
09.04	Le Sanzioni per il Personale Dipendente (Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001)	<i>pag.</i>	40
09.05	Le Sanzioni per le Posizioni Apicali dell'Ente (Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001)	<i>pag.</i>	42
09.06	Le Sanzioni per i Collaboratori (non in organico), per i Consulenti e per i Fornitori	<i>pag.</i>	42

09.07	I Principi Sanzionatori	pag. 43
09.08	Le Competenze per le Sanzioni	pag. 43
PARTE SPECIALE		pag. 44
10 -	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO IN INEQ	pag. 45
	<i>PREMESSA A - I FATTI DI LIEVE ENTITÀ NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.</i>	pag. 45
	<i>PREMESSA B - GLI OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.</i>	pag. 45
	<i>PREMESSA C - I CONTROLLI NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.</i>	pag. 45
	<i>PREMESSA D - I REATI ASSOCIABILI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE</i>	pag. 46
10.01.	I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)	pag. 47
10.01.01	Le Aree di attività a rischio	pag. 48
10.01.02	I Principi di comportamento	pag. 48
10.01.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 50
10.02.	I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	pag. 51
10.02.01	Le Aree di Attività a Rischio	pag. 52
10.02.02	I Principi di Comportamento	pag. 53
10.02.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 53
10.03.	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)	pag. 54
10.03.01	Le Aree di Attività a Rischio	pag. 54
10.03.02	I Principi di Comportamento	pag. 54
10.03.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 55
10.04.	I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)	pag. 56
10.04.01	Le Aree di attività a rischio	pag. 56
10.04.02	I Principi di comportamento	pag. 57
10.04.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 58
10.05.	I REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)	pag. 59
10.05.01	Le Aree di attività a rischio	pag. 60
10.05.02	I Principi di comportamento	pag. 60
10.05.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 61
10.06.	I REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO	pag. 62

	<i>(art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)</i>		
10.06.01	Le Aree di attività a rischio		<i>pag. 62</i>
10.06.02	I Principi di comportamento		<i>pag. 62</i>
10.06.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza		<i>pag. 63</i>
10.07.	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO <i>(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)</i>		<i>pag. 64</i>
10.07.01	I Processi Sensibili		<i>pag. 64</i>
10.07.02	Le Aree a Rischio		<i>pag. 65</i>
10.07.03	I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione		<i>pag. 65</i>
10.07.04	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza		<i>pag. 72</i>
10.08	I REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI <i>(art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)</i>		<i>pag. 74</i>
10.08.01	Le Aree di attività a rischio		<i>pag. 74</i>
10.08.02	I Principi di comportamento		<i>pag. 74</i>
10.08.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza		<i>pag. 74</i>
10.09	I REATI AMBIENTALI <i>(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)</i>		<i>pag. 75</i>
10.09.01	Le Aree di attività a rischio		<i>pag. 77</i>
10.09.02	I Principi di Comportamento		<i>pag. 77</i>
10.09.03	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza		<i>pag. 77</i>
11 -	GLI ALLEGATI		<i>pag. 78</i>
11.01	ALLEGATO A <i>Il Codice Etico di INEQ</i>		<i>pag. 78</i>
11.02	ALLEGATO B <i>Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i>		<i>pag. 92</i>
10.02	ALLEGATO B <i>Il Decreto Legislativo 231/2001</i> <i>(in vigore dal 1° gennaio 2015)</i>		<i>pag. 100</i>

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*

PARTE GENERALE

- **“Analisi dei rischi”**: L’attività d’analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- **“Attività a rischio di reato”**: Il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato;
- **“Aree Sensibili”**: I processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **“CCNL”**: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società;
- **“Clienti”**: I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono dalla Società servizi o prestazioni;
- **“Codice etico”**: L’insieme di principi e metodologie utilizzate dall’organizzazione nei confronti di terzi interessati quali: dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere raccomandare o vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare costantemente un’etica di impresa, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- **“Collaboratori”**: I soggetti aventi con la Società rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;
- **“Consulenti”**: I soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono la Società nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
- **“Destinatari”**: Gli organi societari (amministratori e sindaci), dipendenti, mandatari, procuratori, outsourcer e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari;
- **“Delitto”**: Una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa.
- **“Destinatari” delle prescrizioni contenute nel Modello**: I membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner della Società.
- **“D.Lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”**: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **“Dipendenti”**: I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società;
- **“ISTITUTO NORD EST QUALITA”**: con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI (UD), denominato anche ISTITUTO
- **“Fornitori”**: I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano servizi o prestazioni alla Società;
- **“Linee Guida”**: Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione ed adozione del Modello stesso;
- **“Modello” o “Modello Organizzativo” o “Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001”**: Il corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati ed attuati dall’Ente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto nel presente documento e relativi allegati;

- **“Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”:** L’organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- **“Partners”:** Gli Enti o i fornitori privilegiati che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con la Società nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati;
- **“Personale o Stakeholder”:** Le persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la Società a qualunque titolo, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, i tirocinanti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della stessa società;
- **“Protocollo”:** L’insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna attività sensibile al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **“Pubblica Amministrazione”:** Comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Non esistendo nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, Essa comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”. Per meglio comprendere:
 - a. *I pubblici ufficiali:* Ai sensi dell’art. 357 c.p., sono coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi; membri delle istituzioni della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le regioni, le province ed i comuni e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, le istituzioni scolastiche, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
 - b. *Gli incaricati di pubblico servizio:* Ai sensi dell’art. 358 c.p., sono coloro che prestano un pubblico servizio;

La giurisprudenza ha chiarito che, se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della Pubblica Amministrazione;
- **“Pubblico servizio”:** L’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- **“Reati”:** Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **Responsabile Interno:** Il soggetto interno a INEQ al quale viene attribuita, con nomina del Presidente o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio;

- **Responsabilità:** Il dovere posto in capo ad un soggetto di sottostare alla sanzione;
- **Rischio:** La probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- **Rischio accettabile:** La minaccia, che può essere ridotta ad un livello tollerabile per l'organizzazione, con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- **Sanzione penale:** È la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto, ovvero di una norma penale. Pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale;
- **SGRA:** L'acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa;
- **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio:** Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello Organizzativo;
- **Soggetti o Persone giuridiche:** Gli Enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri, individuati nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, di cui alle disposizioni dell'art. 11, comma 1, della L. 300/2000, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi";
- **Soggetti in posizione apicale:** I soggetti di cui all'art. 5 lett a) del D.Lgs. 231/2001 ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di INEQ o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, se esistenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'eventuale Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i membri dell'eventuale Comitato Esecutivo, gli eventuali investitori, i procuratori, ecc.;
- **Soggetti sottoposti ad altrui direzione:** I soggetti di cui all'art. 5 lett b) del D.Lgs. 231/2001 ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti in posizione apicale.

02 - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

La legge 29 settembre 2000, n. 300 recante la *"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997"*, cui si aggiunge la *"Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica"* all'articolo 11 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il decreto legislativo è stato emanato in data 8 giugno 2001 con il numero 231 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il testo originario del decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dai quali scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'ente/azienda.

Successivamente, l'elenco delle ipotesi di reato è stato ampliato e ne ricomprende, ad oggi, numerosi di seguito oggetto di analitica descrizione.

L'emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente/azienda a seguito della commissione di una serie tassativa di reati od illeciti amministrativi da parte di soggetti legati con l'ente stesso da un rapporto funzionale.

La responsabilità, definita espressamente nella legge "amministrativa", consiste in una responsabilità dell'ente, o un sistema di responsabilità dell'ente, correlata al diritto penale sebbene non sia definita come responsabilità penale, novità del nostro diritto.

L'art. 1 indica quali siano i soggetti a cui si applicano le disposizioni della norma. Essi sono tutti gli *"...enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Sono altresì esclusi gli enti cosiddetti "misti", ossia quelli che, magari in seguito ad un processo di privatizzazione, agiscono iure privatorum (*secondo le norme di diritto privato*) pur continuando a svolgere una funzione di pubblica utilità (ad esempio, le università pubbliche, le aziende ospedaliere e le aziende private che erogano un pubblico alle persone giuridiche private agli enti pubblici che non esercitano pubblici poteri associazioni o enti privi di personalità giuridica servizio...). Infine, in virtù della sentenza del 22 aprile 2004, n. 18941, della sezione VI della Corte di Cassazione Penale, non sono comprese nel novero dei destinatari le ditte individuali, alle quali sarebbe incoerente riconoscere una carenza organizzativa colposa, che è il nucleo della "nuova responsabilità".

L'art. 2 del Decreto ("Principi di legalità") prevede che *"L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*.

L'articolo sottolinea il fondamentale principio di legalità nei suoi significati di riserva di legge, tassatività ed irretroattività, modellando l'enunciazione sulla specificità della materia.

L'art. 3 inoltre, viene salvaguardato il principio di *irretroattività* del Decreto ("Successione di leggi") e si evince che *"L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile"* (quanto enunciato nell'art. 3 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee).

L'art. 4 del Decreto stabilisce, inoltre, al comma 1, che *"Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"* ed anche, al comma 2, che *"Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo"*.

Tale disciplina si applica anche alle società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

(Art. 5, c.1) La responsabilità diretta dell'ente esiste *"per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" o "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti"* suddetti. Comunque *"L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

In definitiva gli autori del reato, dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere così definiti:

- *"Soggetti in posizione apicale"*, art. 6;
- *"Soggetti sottoposti ad altrui direzione"*, art. 7.

(Art. 6 e seg.) La previsione di una responsabilità, seppure amministrativa, in capo alle persone giuridiche, chiamate a rispondere delle violazioni conseguenti ai fatti illeciti sopra indicati con sanzioni pecuniarie ovvero interdittive, implica un certo onere organizzativo funzionale a predisporre le strutture dell'ente secondo moduli idonei ad escludere, da parte dei soggetti aventi responsabilità di amministrazione o rappresentanza, la commissione di determinate categorie di reati.

Ne discende un conseguente onere finanziario cui, ovviamente, va aggiunto quello direttamente derivante dall'applicazione, nei confronti dell'ente, delle sanzioni previste in caso di violazione.

Art. 7 Non c'è responsabilità a carico dell'ente qualora l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. In quest'ultimo caso, il Decreto ricollega il coinvolgimento dell'ente ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (art. 7, comma 1, del Decreto). L'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre ove *“L'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione”* (art. 7, comma 2, del Decreto).

La responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale.

Art. 8 *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è punibile”* oppure *“il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”*.

Art. 9 Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi specificamente previsti dalla norma (art. 13 del Decreto), sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, del Decreto) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica sempre di una sanzione pecuniaria determinata in base ad un sistema per quote.

Art. 15 Il Giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Art. 18 L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza.

Art. 19 Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato.

Art. 34 Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.

Art. 36 Preposto all'accertamento della responsabilità amministrativa e all'applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ente è il Giudice penale competente per i reati (presupposti) che riguardano le persone fisiche.

Art. 45 Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un organo, interno o esterno, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di esonerare la responsabilità dell'ente, i suddetti Modelli devono soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli (e procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

03 - I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

È comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’ente.

In base al D.Lgs. 231/2001 l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L. 146/2006) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

I DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 24:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter:
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 24:** sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d), e), per condanna nei casi indicati nel comma 1.
- **Rif. comma 1 art. 25:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3;
 - Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 25:** sanzione pecuniaria all’ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4;
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- **Rif. comma 3 art. 25:** sanzione pecuniaria all'ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321;
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- **Rif. comma 4 art. 25;** sanzioni pecuniarie, di cui ai commi 1, 2 e 3, all'ente anche quando tali delitti sono commessi dalle persone di cui al c.p. artt. 320 e 322-bis;
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- **Rif. comma 5 art. 25;** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3.

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
(richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies;
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-quater e 615-quinquies;
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 3 art. 24-bis:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 491-bis e 640-quinquies, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 4 art. 24-bis:** in caso di condanna per uno dei delitti indicati:
 - **nel comma 1, art. 24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a), b), e);
 - **nel comma 2, art. 24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. b), e);
 - **nel comma 3, art. 24-bis:** sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).

- **Rif. comma 1 art. 25-novies:** sanzione pecuniaria all'ente per i reati di cui agli artt. 171, c. 1, lett. a-bis), e c. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22/04/1941, n. 633;
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, l. 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- **Rif. comma 2 art. 25-novies:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, per una durata non sup. ad un anni, nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto dall'art. 174-quinquies della legge n. 633/1941.

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 24-ter:** sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. artt. 416, c. 6, 416-bis, 416-ter e 630, nonché delitti previsti dall'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 09/10/1990, n. 309;
 - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
 - Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);
 - Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis.
- **Rif. comma 2 art. 24-ter:** sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. art. 416, con esclusione del c. 6, e di cui al c.p.p. art. 407, c. 2, lett. a), n. 5;
 - Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- **Rif. comma 3 art. 24-ter:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2;
- **Rif. comma 4 art. 24-ter:** sanzione interdittiva definitiva se l'ente o sua unità organizzativa viene utilizzata stabilmente per consentire o agevolare commissione reati di cui ai commi 1 e 2.

I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, lettere dalla a) alla f-bis), art. 25-bis:** sanzione pecuniaria all'ente per i delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 457, 459 (ridotte di un terzo), 460, 461, 464, 473 e 474;
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 25-bis:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non sup. ad un anno, applicate all'ente, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, lett. a), art. 25-bis.1:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater;
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. b), art. 25-bis.1:** sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513-bis e 514;
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

- **Rif. comma 2 art. 25-bis.1:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, applicate all'ente, nei casi di condanna per i delitti indicati alla lettera b) del comma 1.

I REATI SOCIETARI

(richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, art. 25-ter:** reati se commessi, nell'interesse della società, da amministratori, da direttori generali o da liquidatori, oppure da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
- **Rif. comma 1, lett. a), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dal c.c. all'art. 2621;
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- **Rif. comma 1, lett. b), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dal c.c. all'art. 2622, c. 1;
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. c), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dal c.c. all'art. 2622, c. 3;
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 3, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. d), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per contravvenzione di falso in prospetto, prevista dal c.c. all'art. 2623, c. 1;
 - Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - **Articolo abrogato dalla Legge 28.12.2005, n. 262**).
- **Rif. comma 1, lett. e), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di falso in prospetto, previsto dal c.c. all'art. 2623, c. 2;
 - Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - **Articolo abrogato dalla Legge 28.12.2005, n. 262**).
- **Rif. comma 1, lett. f), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dal c.c. all'art. 2624, c. 1;
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. g), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dal c.c. all'art. 2624, c. 2;
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 2, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. h), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di impedimento controllo, previsto dal c.c. all'art. 2625, c. 2;
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. i), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dal c.c. all'art. 2632;
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. l), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dal c.c. all'art. 2626;
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. m), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dal c.c. all'art. 2627;
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. n), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dal c.c. all'art. 2628;
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. o), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dal c.c. all'art. 2629;
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. p), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dal c.c. all'art. 2633;
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

- **Rif. comma 1, lett. q), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dal c.c. all'art. 2636;
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. r), art. 25-ter:** sanzioni pecuniarie per delitto di agiotaggio, previsto dal c.c. all'art. 2637 e per delitto di omessa comunicazione conflitto d'interessi, previsto dal c.c. all'art. 2629-bis;
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31].
- **Rif. comma 1, lett. s), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dal c.c. all'art. 2638, c. 1 e c. 2;
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Rif. comma 1, lett. s-bis), art. 25-ter:** sanzione pecuniaria per delitto di corruzione tra privati, previsto dal c.c. all'art. 2635, c. 3;
 - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3).
- **Rif. comma 3, art. 25-ter (nota A):** sanzione pecuniaria, a seguito della commissione dei reati di cui al comma 1, è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; **(nota A):** la numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.
- **Rif. art. 39, legge 28.12.2005, n. 262:** le sanzioni pecuniarie previste dal presente art. 25-ter sono raddoppiate.

I DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-quater:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali.
- **Rif. comma 2 art. 25-quater:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1;
- **Rif. comma 3 art. 25-quater:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1;
- **Rif. comma 4 art. 25-quater:** sanzioni pecuniarie ed interdittive, di cui ai commi 1, 2 e 3, per la commissione di delitti, diversi da quelli del comma 1, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York – 09/12/1999.

I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (richiamati dall'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-quater.1:** sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2 (per una durata non inf. ad un anno), per la commissione di delitti di cui al c.p. art. 583-bis, applicate all'ente nella cui struttura è commesso il delitto. Revoca dell'accreditamento se si tratti di un ente privato accreditato;
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 25-quater.1:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
(richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, lett. a), art. 25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600, 601 e 602;
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. b), art. 25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600-bis, c. 1, 600-ter, c. 1 e c. 2 (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1) e 600-quinquies;
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. c), art. 25-quinquies:** sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600-ter, c. 3 e c. 4, e 600-quater, (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38];
- **Rif. comma 2 art. 25-quinquies:** sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lett. a) e lett. b);
- **Rif. comma 3 art. 25-quinquies:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
(richiamati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-sexies:** sanzioni pecuniarie all'ente in relazione ai reati previsti dagli artt. 184 e 185 della Parte V, Titolo I-bis, capo II, del T.U. di cui al decreto legislativo 24/02/1998, n. 58;
 - Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni penali (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - Manipolazione del mercato – Sanzioni penali (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- **Rif. comma 2 art. 25-sexies:** sanzione pecuniaria aumentata dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente, se lo stesso è di rilevante entità.

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, periodo 1, art. 25-septies:** sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- **Rif. comma 1, periodo 2, art. 25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1, periodo 1;

- **Rif. comma 2, periodo 1, art. 25-septies:** sanzione pecuniaria, salvo quanto previsto dal comma 1, per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- **Rif. comma 2, periodo 2, art. 25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 2, periodo 1
- **Rif. comma 3, periodo 1, art. 25-septies:** sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 590, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- **Rif. comma 3, periodo 2, art. 25-septies:** sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non sup. a sei mesi, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 3, periodo 1.

I REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, periodo 1, art. 25-octies:** sanzione pecuniaria all'ente per reati di cui al c.p. artt. 648, 648-bis e 648-ter;
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- **Rif. comma 1, periodo 2, art. 25-octies:** sanzione pecuniaria nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la reclusione sup. nel massimo a cinque anni;
- **Rif. comma 2 art. 25-octies:** sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, per una durata non sup. a due anni, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1;
- **Rif. comma 3 art. 25-octies:** osservazioni, di cui all'art. 6, formulate dal Ministero della giustizia, sentito la U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), in relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2.

I DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (richiamati dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-decies:** sanzione pecuniaria all'ente la commissione del delitto di cui al c.c. art. 377-bis.
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.c.).

I REATI AMBIENTALI (richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1, lett. a), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 727-bis;
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- **Rif. comma 1, lett. b), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 733-bis;
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p. - *articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121*).
- **Rif. comma 2, lett. a), punti 1 e 2, art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 137, c. 2, c. 3, c. 5, c. 11 e c. 13, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006);

- **Rif. comma 2, lett. b), punti 1, 2 e 3, art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 256, c. 1, lett. a) e lett. b), c. 3, periodo 1 e periodo 2, c. 5 e c. 6, primo periodo, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. 152/2006).
- **Rif. comma 2, lett. c), punti 1 e 2, art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 257, c. 1 e c. 2, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152/2006).
- **Rif. comma 2, lett. d), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 258, c. 4, periodo 2, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. 152/2006).
- **Rif. comma 2, lett. e), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 259, c. 1, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 152/2006).
- **Rif. comma 2, lett. f), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 260, c. 1 e c. 2, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. 152/2006).
- **Rif. comma 2, lett. g), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 260-bis, c. 6, c. 7, periodo 2 e periodo 3, c. 8, periodo 2, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. 152/2006 - articolo introdotto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 205/2010).
- **Rif. comma 2, lett. h), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 279, c. 5, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Sanzioni (art. 279 del D. Lgs. 152/2006 - articolo così modificato dall'art. 3, comma 13, D. Lgs. n. 128/2010).
- **Rif. comma 3, lett. a), b) e c), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 1, c. 1 e c. 2, dall'art. 2, c. 1 e c. 2, dall'art. 3-bis, c. 1, e dall'art. 6, c. 4, della L. 07/02/1992, n. 150;
 - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art. 1, comma 1, della L. n. 150/1992);
 - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1, comma 2, della L. n. 150/1992);
 - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e III – escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1, e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, della L. n. 150/1992);
 - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista (art. 2, comma 2, della L. n. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art. 3-bis, comma 1, della L. n. 150/1992);
 - Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, della L. n. 150/1992).

- **Rif. comma 4 art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 3, c. 6, della L. 28/12/1993, n. 549;
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della L. n. 549/1993).
- **Rif. comma 5, lett. a), b) e c), art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 8, c. 1 e c. 2, dall'art. 9, c. 1 e c. 2, del D. Lgs. 06/11/2007, n. 202;
 - Inquinamento doloso (art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. n. 202/2007).
- **Rif. comma 6 art. 25-undecies:** sanzione pecuniaria all'ente ridotte della metà per la commissione del reato previsto dall'art. 256, c. 4, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - Ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ed ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni le pene di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà (art. 256, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006).
- **Rif. comma 7 art. 25-undecies:** sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, per una durata massima non sup. a sei mesi, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lett. a), n. 2, lett. b), n. 3, e lett. f), ed al comma 5, lett. d) e lett. c);
- **Rif. comma 8 art. 25-undecies:** sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e all'art. 8 del D.Lgs. 06/11/2006, n. 202.

I DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 25-duodecies:** sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art. 22, c. 12-bis, del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998).

I REATI TRANSNAZIONALI
(richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 4:** Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, nei casi ed alle condizioni previsti dal c.p. agli artt. 7, 8, 9 e 10;
 - Reati commessi all'estero (art. 7 c.p.);
 - Delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.);
 - Delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.);
 - Delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.).
- **Rif. comma 2 art. 4:** Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

(riferimento agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006)

Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 - Reati transnazionali

- **Rif. art. 3 L. 146/2006:** Definizione di reato transnazionale
 1. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
 - b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- **Rif. art. 10 L. 146/2006:** Responsabilità amministrativa degli enti
 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. n. 43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
 6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(richiamate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. art. 9 – (Richiami artt. 20 e 22) Sanzioni amministrative:**
 - Rif. artt. 10, 11, 12, 17, 21:** **sanzione pecuniaria** (per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre; non ammesso pagamento in misura ridotta);
 - Rif. artt. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23:** **sanzioni interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi);

- Rif. art. 18:* **pubblicazione sentenza** (può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva; avviene ai sensi dell'art. 36 del c.p.);
- Rif. art. 19:* **confisca.**

I DELITTI TENTATI

(richiamati dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif. comma 1 art. 26:* sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nella Sez. III del D.Lgs. n. 231/2001;
- *Rif. comma 2 art. 26:* l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

LE RESPONSABILITÀ E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

(riferimento art. 27 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif. comma 1 art. 27:* Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune;
- *Rif. comma 2 art. 27:* I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE

(riferimento art. 28 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif. comma 1 art. 28:* Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

LA FUSIONE DELL'ENTE

(riferimento art. 29 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif. comma 1 art. 29:* Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

LA SCISSIONE DELL'ENTE

(riferimento art. 30 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif. comma 1 art. 30:* Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- *Rif. comma 2 art. 30:* Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore

effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

- **Rif. comma 3 art. 30:** Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEL CASO DI FUSIONE O SCISSIONE (riferimento art. 31 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 31:** La fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
- **Rif. comma 2 art. 31:** Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
- **Rif. comma 3 art. 31:** Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- **Rif. comma 4 art. 31:** Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

LA RILEVANZA DELLA FUSIONE O DELLA SCISSIONE AI FINI DELLA REITERAZIONE (riferimento art. 32 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 32:** Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- **Rif. comma 2 art. 32:** A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- **Rif. comma 3 art. 32:** Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

LA CESSIONE DELL'AZIENDA (riferimento art. 33 del D.Lgs. 231/2001)

- **Rif. comma 1 art. 33:** Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- **Rif. comma 2 art. 33:** L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

- **Rif. comma 3 art. 33:** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

04 - LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto, che prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzazione, gestione e controllo.

In conformità a ciò, INEQ, nella predisposizione del Modello Organizzativo, si è ispirata anche alle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”* emanate da Confindustria (ultimo aggiornamento marzo 2014).

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

1. l'identificazione dei rischi;
2. la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere uniformate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
 - autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
3. l'individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;
 4. la possibilità nei “gruppi societari” di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001, purché presso ciascuna società controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo.

05 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

05.01 Gli Obiettivi del M.O.G.C.

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- i. alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- ii. prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

05.02 Le Funzioni del M.O.G.C.

Il presente Modello Organizzativo è stato predisposto sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle Linee Guida.

Secondo il d.lgs. 231/2001, il modello di organizzazione e di gestione deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'esclusione della responsabilità della Società dipende dall'efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

A questo scopo si deve prevedere:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verificano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello Organizzativo è redatto in base a quanto previsto negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sotto riportati:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

omissis

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) [*..persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.*] l'ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

omissis

Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), [*..persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*] l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;

- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all’esonero da responsabilità dell’ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/2001.

Il Modello, come previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati ex D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema a disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

05.03 L’Approvazione, l’Integrazione e la Modifica del M.O.G.C.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, all’Organismo di Vigilanza (come definito ed identificato al successivo paragrafo) è affidato il compito di curare l’aggiornamento del Modello Organizzativo.

A tale scopo e in conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal D.Lgs. 231/2001 (art. 6, c. 1, lett b), l’O.d.V., anche avvalendosi del supporto delle relative funzioni aziendali, dovrà identificare e segnalare al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di procedere all’aggiornamento/adeguamento del Modello Organizzativo, fornendo, altresì, indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Essendo il Modello Organizzativo un “atto di emanazione dell’organo dirigente” – in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 – le successive modificazioni e integrazioni saranno formalmente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

È, tuttavia, riconosciuta al Presidente di INEQ la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo delle Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni, fermo restando il rispetto dei protocolli, criteri e/o principi di cui al Modello Organizzativo.

05.04 L’Attuazione del M.O.G.C.

Il Presidente e l’Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, saranno responsabili dell’attuazione del Modello, comprese le procedure operative ed eventuali direttive di coordinamento in tema di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto. In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Funzione cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Società, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle connesse con il rischio di reato.

06.01 Il Codice Etico di INEQ

Il Codice Etico di INEQ costituisce parte essenziale ed integrante del Modello. Nel Codice, sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. Tali principi sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice.

Infatti è opportuno precisare che:

- ✓ il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- ✓ il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (compresi gli amministratori) o di contratto di appalto con INEQ.

06.02 L’Interpretazione e le Violazioni del Codice Etico

Per qualsiasi quesito relativo al Codice Etico i dipendenti e le parti terze sono invitati a contattare Il Presidente o i facente funzione.

Ogni violazione al Codice, o presunta violazione, deve essere notificata all’Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

07.01 I Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'Organismo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti vengono ottenuti attraverso un insieme di decisioni, azioni e condizioni organizzative finalizzate a rafforzare l'autonomia di iniziativa e di azione e l'indipendenza formale e sostanziale.

Costituiscono degli esempi di attività rivolte a rafforzare tali requisiti:

1. l'indipendenza gerarchica dell'O.d.V. rispetto ai responsabili delle aree gestionali che possono essere oggetto degli interventi di vigilanza. A tal fine si prevede che l'O.d.V. si rapporti unicamente con il Presidente;
2. la previsione di un'attività di reporting e di un flusso informativo diretto con il Presidente;
3. la possibilità per l'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, di agire in piena autonomia ed avere a disposizione mezzi finanziari e logistici adeguati per assicurare la piena ed autonoma operatività. A tal riguardo, in sede di definizione del Piano annuale delle attività viene riconosciuta all'O.d.V. la facoltà di richiedere alla Società la costituzione di una dotazione monetaria adeguata per lo svolgimento delle attività che ad esso competono e la possibilità di chiedere il supporto di consulenti esterni o di altre funzioni aziendali. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e l'Organismo fornirà apposito rendiconto delle suddette spese al vertice aziendale. La richiesta dell'O.d.V. potrà essere formulata anche nel corso dell'esercizio laddove dovessero emergere esigenze di adeguamento del fondo;
4. la definizione di requisiti di ineleggibilità e di decadenza di seguito indicate.

PROFESSIONALITÀ

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Nello svolgimento delle sue attività l'O.d.V. potrà anche avvalersi del supporto di consulenti esterni al fine di integrare le competenze di cui dispongono i suoi membri con conoscenze professionali specifiche necessarie per il corretto svolgimento delle attività che gli competono.

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza si prevede che l'Organismo di Vigilanza dovrà possedere specifiche conoscenze in relazione ai contenuti della normativa ed alle varie tipologie di reati che rientrano nel campo di applicazione del Decreto e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Con riferimento a queste ultime capacità ci si riferisce in particolare alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, al campionamento statistico, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

CONTINUITÀ DI AZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

ONORABILITÀ, ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTI D'INTERESSE E RAPPORTI DI PARENTELA CON I VERTICI AZIENDALI

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'O.d.V., e di incompatibilità alla permanenza in carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al T.U.F. ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la titolarità, direttamente o indirettamente, di partecipazioni a qualsiasi titolo in INEQ;
- la presenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399, lettera c), del codice civile.

07.02 Le Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO DA PARTE DEI DESTINATARI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI REATO CONTEMPLATE DAL DECRETO

L'O.d.V. esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'Organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'O.d.V. raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V. o tenute a sua disposizione.

L'O.d.V. effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da INEQ, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'O.d.V. conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'O.d.V. da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo stesso.

L'O.d.V. si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monito-raggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'istituto al rischio di reato.

L'O.d.V. si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

L'O.d.V. coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

VERIFICARE LA REALE EFFICACIA E L'EFFETTIVA CAPACITÀ DEL MODELLO IN RELAZIONE
ALLA STRUTTURA AZIENDALE, DI PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AL DECRETO

L'O.d.V. aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e possono essere anche anonime. A tal fine l'O.d.V. è dotato di casella di posta elettronica propria.

L'O.d.V. verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

INDIVIDUARE E PROPORRE GLI OPPORTUNI AGGIORNAMENTI E LE OPPORTUNE MODIFICHE DEL MODELLO IN
RELAZIONE ALLA MUTATA NORMATIVA O ALLE MUTATE CONDIZIONI AZIENDALI

L'O.d.V. ha il compito, in collaborazione con i consulenti legali, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'O.d.V., in collaborazione con i consulenti legali e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del Modello, al Presidente, affinché questi ne disponga l'approvazione e l'adozione.

07.03 I Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V.:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è definito secondo le modalità indicate in precedenza;

- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali anche collegate, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

COORDINAMENTO CON ALTRE FUNZIONI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'O.d.V. è supportato da uno staff dedicato.

L'O.d.V. si avvale inoltre del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

L'O.d.V. si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:

- con la funzione Risorse Umane per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari;
- con i Consulenti Legali per ottenere supporto nei seguenti ambiti:
 - a. interpretazione ed applicazione della normativa;
 - b. aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
 - c. definizione di clausole contrattuali;
 - d. gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la funzione Amministrazione e Finanza per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali;
- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

07.04 L'Identificazione dell'O.d.V. all'interno di INEQ

L'Organo amministrativo, sulla base delle riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società, costituisce e nomina un organo cui attribuire il ruolo di Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo O.d.V.).

L'O.d.V. potrà avere struttura mono o plurisoggetto, rispondente ai requisiti richiesti dalla norma e dalle Linee Guida di Confindustria, ed in particolare potrà essere composto dalle seguenti figure:

- componente esterno, avvocato penalista, dottore commercialista o professionista esperto in materia;

L'Organo amministrativo determina la retribuzione annuale dei membri dell'O.d.V., essa rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico, potrà valutare periodicamente l'adeguatezza dell'O.d.V. in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La durata dell'incarico di membro effettivo dell'O.d.V. sarà di almeno tre anni consecutivi. Inoltre, potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

07.05 Le Cause di Ineleggibilità e/o di Decadenza dalla Carica

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica:

- a. il rinvio a giudizio per aver commesso uno dei Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;
- b. la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c. la condanna, anche non definitiva, a una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d. la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;
- e. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsivoglia reato punito con pena edittale superiore ai cinque anni di reclusione;
- f. l'essere (o divenire) membri dell'Organo Amministrativo di INEQ o del collegio sindacale, ai sensi della vigente normativa, ovvero ricoprire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di responsabile della sicurezza sul lavoro;
- g. l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, con i componenti dell'Organo amministrativo, con i Responsabili di INEQ o della Società di revisione o con i revisori incaricati dalla Società di revisione;
- h. l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i Reati e gli illeciti tipizzati dalla vigente normativa in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Il Presidente accerterà le eventuali cause di ineleggibilità o decadenza e potrà in ogni caso revocare dalla carica anche con effetto immediato il/i componente/i dell'O.d.V., modificarne o limitarne i poteri ovvero i limiti di spesa; ciò però soltanto previa formalizzazione proprio atto e sentito il parere del Collegio Sindacale.

In qualsivoglia caso di revoca, dimissioni, decadenza o di impossibilità di funzionamento dovuta ad altra causa, il Presidente provvede, senza indugio, alla ricostituzione dell'Organismo, assicurandone comunque i caratteri di indipendenza e autonomia previsti dalla legge.

07.06 Gli Obblighi d'Informazione nei Confronti dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo. A tal fine, di seguito, sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Istituto, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei

suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali e territoriali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini del D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

A tal fine, è stata creato un indirizzo di posta elettronica per raccogliere eventuali segnalazioni anonime ed una casella di posta elettronica per le altre comunicazioni. Le segnalazioni in oggetto potranno pervenire anche da soggetti terzi.

L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, provvederà a rendicontare secondo la periodicità indicata nello specifico Regolamento, i risultati dell'attività svolta all'Amministrazione.

08.01 I Principi Generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

*Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
omissis*

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

omissis

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

*Art. 7 – Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
omissis*

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

08.02 La Funzione del Sistema Disciplinare

Il D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

08.03 I Criteri Generali d'Irrogazione delle Sanzioni

Nei singoli casi il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a. rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;

- b. elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c. reiterazione delle condotte;
- d. partecipazione di più soggetti nella violazione.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 5 – Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

08.04 Le Sanzioni per il Personale Dipendente

(Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001)

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente e non dipendente con rapporto libero professionale.

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. RICHIAMO VERBALE:

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

b. AMMONIZIONE SCRITTA:

La sanzione del ammonizione scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

c. MULTA (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria):

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

Incorre nel provvedimento della “multa”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'Istituto, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Istituto e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- d. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria):

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- e. LICENZIAMENTO:

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Incorre nel provvedimento del “licenziamento”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Istituto nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per l'Istituto, ovvero il lavoratore che sia recidivo in almeno 2 provvedimenti di sospensione in 2 anni.

I provvedimenti disciplinari saranno adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto, da parte del Presidente, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- ✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di INEQ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

08.05 Le Sanzioni per le Posizioni Apicali dell'Istituto (Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001)

Ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. AMMONIZIONE SCRITTA:

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI EMOLUMENTI:

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c. REVOCA DELLA DELEGA O DELLA CARICA:

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato, "presupposto" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comporta la revoca della delega o della carica di Responsabile Amministrativo.

Nell'ipotesi in cui l'Amministratore sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

08.06 Le Sanzioni per i Collaboratori (non in organico), per i Consulenti e per i Fornitori

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal

Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con INEQ costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

08.07 I Principi Sanzionatori

Tali previsioni saranno adeguatamente diffuse e rese accessibili da parte degli interessati. Agli eventuali trasgressori dei principi e delle regole poste dal Modello sarà comunque garantito il pieno rispetto del principio del contraddittorio e le sanzioni previste saranno applicate secondo il principio della gradualità che tenga in giusto equilibrio e considerazione il rapporto tra gravità della violazione e infrazione accertata nonché le effettive conseguenze per la Società anche in relazione al dolo e/o alla colpa accertati ed infine ad eventuali casi di recidiva.

08.08 Le Competenze per le Sanzioni

Le competenze ad applicare i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Amministratore sono così individuate:

- a. Per l'ammonizione scritta e la sospensione dagli emolumenti la competenza è attribuita ai Soci con atto a maggioranza dei componenti e necessità di astensione del consigliere incolpato;
- b. Per la revoca della delega o della carica la competenza è comunque attribuita ai Soci.

In ogni caso l'O.d.V. potrà chiedere all'Amministrazione di convocare i Soci secondo le norme statutarie per procedere all'apertura del procedimento sanzionatorio a carico degli amministratori per i quali vi sia ragione di ritenere applicabile una delle misure previste dal presente Modello.

In caso di verifica della non manifesta infondatezza della contestazione, mossa nei confronti dell'Amministratore incolpato, allo stesso viene assegnato un termine entro il quale presentare una memoria difensiva. Dopo l'esame della stessa l'Organo competente individuato secondo i principi precedentemente espressi procederà ad irrogare la sanzione ritenuta più congrua.

Restano comunque salve le disposizioni del Codice Civile artt. 2383, 2475 e 2476 in tema di revoca dell'Amministratore ed eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti da parte della Società.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*

PARTE SPECIALE

09 - LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO IN INEQ

PREMESSA A.

I FATTI DI LIEVE ENTITÀ NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

Il disposto dell'art. 131-bis c.p. che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, nonostante rimanga inalterato il sistema di "Responsabilità amministrativa da reato", disciplinata dalle previsioni che saranno di seguito esposte nel presente Modello Organizzativo – Parte Speciale.

Sarà comunque il Giudice, nelle varie fasi e gradi processuali, a ravvisare se un'offesa al bene giuridico protetto, qualora la pena detentiva edittale non superi nel massimo i cinque anni, sia caratterizzata da particolare tenuità ed il comportamento risulti non abituale.

PREMESSA B.

GLI OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

La presente parte speciale individua le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire il rischio di compimento delle fattispecie di reato potenzialmente perpetrabili in INEQ, così come individuate nella Parte Generale del presente modello.

Nello specifico, la Parte Speciale individua:

- a) i protocolli di controllo cosiddetti "generali", aventi caratteristiche comuni, di base, per prevenire il rischio di compimento di reati in seno all'ISTITUTO NORD EST QUALITA' a prescindere dalla fattispecie e le aree cosiddette sensibili o a *rischio*, ossia quelle attività/operazioni nello svolgimento delle quali possono essere potenzialmente perpetrati i reati ritenuti rilevanti per INEQ;
- c) le regole e i protocolli di controllo specifici per prevenire il rischio di compimento di ciascun reato rilevante per INEQ nell'ambito di ciascuna area/attività sensibile individuata.

PREMESSA C.

I CONTROLLI NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

I protocolli di controllo generali, unitamente al Codice Etico, al Sistema Disciplinare e agli obblighi di informazione, comunicazione e formazione costituiscono l'ambiente di controllo, una componente imprescindibile del sistema di controllo interno a cui si ispira il presente Modello.

L'ambiente di controllo, insieme alle regole di comportamento e ai protocolli di controllo specifici, rappresentano poi il sistema di controllo complessivo a cui si ispira INEQ ed il presente Modello, permettendone una sua efficace attuazione.

Fermo restando quanto sancito nel Codice Etico, parte integrante del presente Modello e quanto illustrato nella prima parte con riferimento al Sistema Disciplinare, agli obblighi di comunicazione, informazione e formazione, la Società adotta protocolli di controllo "generali" idonei a garantire una adeguata trasparenza, tracciabilità ed efficacia nelle varie operazioni procedurali.

Nella mappatura delle attività a rischio è stata tenuta in considerazione anche la struttura organizzativa di INEQ che corrisponde, fondamentalmente, ad un istituto di medie dimensioni; perciò sono stati riscontrati solo alcuni reati associabili alle attività svolte dalla Società (**evidenziati in grassetto**) e considerabili "a rischio", analiticamente descritte nei paragrafi che riguardano:

- 01 - I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- 02 - I Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati** (artt. 24-bis D.Lgs. 231/2001) e **Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore** (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- 03 - I Delitti di Criminalità Organizzata** (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
 - I Reati in Materia di Falsità <Monete – Carte Credito – Valori Bollati – Documenti Riconoscimento> (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- 04 - I Delitti contro l'Industria ed il Commercio** (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- 05 - I Reati Societari** (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
 - I Delitti con finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
 - I Reati relativi alle Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
 - I Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- 06 - I Reati in Materia di Abusi di Mercato** (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- 07 - I Reati in Materia di Tutela della Sicurezza sul Lavoro** (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
 - I Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego Denaro, Beni od Utilità di provenienza illecita, **nonché autoriciclaggio**; (*Rubrica così sostituita dall'art. 3, c. V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - in vigore dall'1.01.2015*) (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- 08 - I Reati in Materia di Dichiarazioni Mendaci** (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- 09 - I Reati Ambientali** (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
 - I Reati Transnazionali (art. 4 D.Lgs. 231/2001 e artt. 3 e 10 L. 146/2006).

09.01. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a INEQ

I reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la P.A. vengono così suddivisi:

I Reati	Articoli di riferimento
I. I REATI CORRUTTIVI	Artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 322, 322-bis c.p.
II. I REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – IPOTESI DI MALVERSAZIONE	Artt. 316-bis, 316-ter c.p.
III. I REATI DI TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO	Artt. 640, comma 2, n.1, 640-bis, 640-ter c.p.

I. I REATI CORRUTTIVI

Articolo di riferimento	Fattispecie
<i>Art. 317 c.p. – Concussione</i> <i>Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio</i> <i>Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> <i>Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti</i> <i>Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari</i> <i>Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> <i>Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione</i> <i>Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri</i>	Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

II. I REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE – IPOTESI DI MALVERSAZIONE

Articolo di riferimento	Fattispecie
<i>Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea</i>	Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse
<i>Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

III. I REATI DI TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 640, comma 2, n.1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico</i></p> <p><i>Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i></p>	<p>Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto a Umbra Acque a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.</p>
<p><i>Art. 640-ter c.p. – Frode informatica</i></p>	<p>Procurare ingiusto profitto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.</p>

04.01.01 Le Aree di Attività a Rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. L'attività di INEQ ritenuta più a rischio ai fini del presente paragrafo è quella del Presidente e del Direttore Generale:

Area di Attività	Processo
Presidente	Competenze conferite dallo Statuto dell'Ente
Direttore Generale	Competenze conferite dallo Statuto dell'Ente

04.01.02 I Principi di Comportamento

Per la descrizione generale dell'attività dell'Istituto Nord Est Qualità ci si richiama a quanto contenuto nello Statuto.

L'eventuale assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza del Presidente ovvero del Direttore Generale. Egli deve orientare la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione di principi della buona amministrazione e dell'imparzialità a cui è tenuta. Le persone, dipendenti o collaboratori, incaricate da INEQ di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono indurre, promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione, o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere al fine di influenzare in modo illegittimo le decisioni dei suddetti in modo tale da far conseguire alla Società un illecito o indebito vantaggio o interesse.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività dell'Istituto. È peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), INEQ possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di INEQ, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese solamente dal Presidente o da soggetto aziendale specificamente autorizzato/delegato, nel dovuto rispetto delle leggi e nell'osservanza dei protocolli interni.

CORRETTA INFORMATIVA Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione, l'Istituto, nella figura del Presidente o suo delegato ed autorizzato, si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

CONTRIBUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INEQ vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o mutuo agevolato per mezzo di dichiarazioni e/o documenti a tale scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o a seguito comunque di artifici o raggiri, realizzati anche per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore. È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

SELEZIONE DEL PERSONALE: La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Si dovrà verificare, inoltre, se il curriculum degli studi del candidato soddisfa i requisiti minimi di preparazione di base identificati nella descrizione delle mansioni per il ruolo per cui il candidato dovrà essere selezionato.

GESTIONE DELLE CONSULENZE: Le modalità di scelta dei consulenti e di definizione del rapporto contrattuale con i medesimi possono essere regolate dalle stesse apposite procedure aziendali collegate ai Manuali della Qualità EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, di cui l'Istituto è in possesso. La decisione di affidare servizi di consulenza viene assunta dal Presidente dell'Istituto ovvero dal Direttore Generale. Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni e/o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito; il loro pagamento avviene solo previa verifica di corrispondenza della relativa fattura.

COLLEGAMENTI INFORMATICI CON LA P.A.: Per l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere seguito il sistema di autenticazione specifico richiesto.

Tutti i destinatari devono garantire:

- il rispetto delle indicazioni del sistema di autenticazione informatica, che ha il fine di accertare l'identità delle persone, affinché ad ogni strumento elettronico possa accedere solo chi è autorizzato;
- l'elaborazione in modo appropriato della password, e la conservazione della segretezza sulla stessa, nonché sulle altre componenti riservate della credenziale di autenticazione (username), attribuite dall'amministratore di sistema.

04.01.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello Organizzativo in materia di "Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione" sono i seguenti:

- Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo ai vertici della Società con cadenza periodica annuale.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'O.d.V., emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli, contenuti nella presente Modello Organizzativo ovvero nel Codice Etico, la commissione del reato, ovvero il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente ai vertici societari (soci), affinché vengano adottati tutti i provvedimenti e le segnalazioni del caso.

09.02. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di natura informatica sia in riferimento a quelli informatici in senso stretto, previsti dall'art. 24-bis, che quelli previsti, in materia di diritto d'autore connessi alla sfera dell'utilizzo di strumenti informatici, dall'art. 25-novies, entrambi del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a INEQ.

I. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(Art. 24-bis)

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i></p> <p><i>Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici</i></p> <p><i>Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</i></p> <p><i>Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p><i>Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p><i>Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i></p> <p><i>Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i></p> <p><i>Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i></p> <p><i>Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i></p> <p><i>Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o permanere nel sistema, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso. ▪ Riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno. ▪ Installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. ▪ Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. ▪ Distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

II. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(Art. 25-novies)

Articolo di riferimento della Legge 633/1941	Fattispecie
<p><i>Art. 171, comma 1, let. a-bis) e, comma 3 – Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta</i></p>	<p>- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.</p>

Art. 171-bis - Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE

Art. 171-ter – Abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività di un’opera dell’ingegno, di un’opera letteraria ecc.

Art. 171-septies – Reati commessi dai produttori

Art. 171-octies – Rifiuto di fornire informazioni o rilascio di false informazioni all’Autorità Giudiziaria

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione.

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

10.02.01 Le Aree di Attività a Rischio

Le aree di attività con possibile rischio possono essere unicamente individuate in quelle che utilizzano programmi per computer che non siano originali e coperti da licenza della casa produttrice, per cui può essere indicata come unica attività quella legata alla figura del Presidente o altro delegato:

Area di Attività

Processo

Presidente o altro delegato	- Gestione finanziaria - Gestione sistemi informativi - Gestione progettazioni
-----------------------------	--

09.02.02 I Principi di Comportamento

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informatico in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:

- utilizzare il Sistema Informatico per attività illegali, o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S. Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

È previsto l'espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della direzione;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno - connessione alla rete - deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ad ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza server, se esistente, di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato

09.02.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con specifico riferimento ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, si contempla l'opportunità/necessità di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificarne la corretta esplicazione.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo direttamente ai vertici societari (soci), affinché vengano adottati tutti i provvedimenti e le segnalazioni del caso.

09.03. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di criminalità organizzata, secondo le fattispecie contemplate dell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere</i> <i>Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniera</i> <i>Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso</i> <i>Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione</i> <i>Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti; - Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

10.03.01 Le Aree di Attività a Rischio

Acquisizione di nuovi soci o di nuovo capitale provenienti da aree notoriamente afflitte da tale endemica patologia sociale. Intrattenimento di rapporti con politici, partner o consulenti sospetti di appartenenza o di collusione con ambienti di criminalità associata.

Operazioni commerciali operate in aree sospette, che espongano il capitale della Società alle gravi conseguenze derivanti da rapporti con le associazioni a delinquere o della criminalità organizzata.

10.03.02 I Principi di Comportamento

L'Istituto deve pretendere il massimo impegno da tutta la compagine aziendale, per denunciare all'O.d.V., qualsiasi operazione, atteggiamento, affermazione, rapporto, consiglio, o simili, che possano dare luogo anche al più vago dei sospetti di essere incappati in un rapporto con organizzazioni criminali.

Il vertice INEQ deve avere sempre un atteggiamento guardingo e diffidente con i soggetti che non riescano a fornire una più che limpida immagine della loro azienda, riscontrabile con le normali verifiche di routine e di esplicitare sempre il motivo in base al quale, nonostante la presenza di sospetti, si sia deciso di procedere a transazioni commerciali.

Il Presidente non potrà mai accettare, formalmente e solennemente, che chiunque, a qualunque livello aziendale appartenente, anche di fronte al più vago dei sospetti, decida di non rapportarsi con il vertice aziendale, informando l'O.d.V. per la verifica della tenuta del Modello, o decida di farlo non con l'assoluta immediatezza che espressamente si impone data la gravità dell'ipotesi criminosa in esame.

Qualsiasi comportamento posto in essere in dispregio alla sopraesposta disposizione, sarà considerato dalla Società quale grave violazione del rapporto fiduciario e di lealtà con chi si rendesse responsabile di ciò, con le prevedibili gravi conseguenze disciplinari e contrattuali del caso.

04.03.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti l'O.d.V., in caso di manifesto pericolo di contatto degli organi dell'Istituto con le organizzazioni criminali citate, hanno l'obbligo di informare immediatamente il Vertice INEQ, che assumerà tutte le decisioni del caso.

In questo caso i componenti l'O.d.V. devono immediatamente ed autonomamente verificare la tenuta del Modello in relazione alle informazioni acquisite.

In ogni caso l'O.d.V., ha l'obbligo di inserire nelle periodiche interviste ai collaboratori, a qualunque livello dell'organigramma appartenenti, domande specifiche tendenti a far emergere e/o esaltare la natura sospetta di fatti e circostanze, che possono sempre sfuggire alla valutazione della Società.

09.04. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati contro la libertà industriale o commerciale altrui, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio</i> <i>Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. ▪ Atti di concorrenza nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, con violenza o minaccia;
<p><i>Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali</i> <i>Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio</i></p>	<p>Consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.</p>
<p><i>Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i></p>	<p>Vendita o, comunque, messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;</p>
<p><i>Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i></p>	<p>Vendita o messa altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.</p>
<p><i>Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i></p>	<p>Fabbricazione od utilizzo industriale di oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, introduzione di tali oggetti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;</p>
<p><i>Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i></p>	<p>Contraffazione ed alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa, comunque, in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.</p>

09.04.01 Le Aree di Attività a Rischio

Allo stato non appaiono evidenti occasioni in cui dipendenti o collaboratori dell'Istituto possano direttamente turbare o impedire la libertà dell'industria e del commercio altrui, attraverso atti di violenza o con mezzi fraudolenti.

Altrettanto non appaiono evidenti occasioni in cui i dipendenti possano compiere atti di violenza o minaccia, per operare atti di concorrenza illecita quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto

di contrattare, ecc, visto che l'ambito di azione dell'Istituto non consiste direttamente in un'attività industriale o comunque produttiva, bensì di servizi offerti.

Ugualmente l'Istituto non è certo in grado di produrre un macro evento della consistenza del "cagionare un documento all'industria nazionale", non operando inoltre direttamente alcuna vendita o messa in circolazione, sia nei mercati interni che esteri, di prodotti industriali. In merito alla frode nell'esercizio del commercio, non pare evidenziarsi un'area a rischio, visto che i dipendenti della scrivente non operano attività che si sostanziano in scambi commerciali consistenti nella consegna di beni mobili ad ipotetici acquirenti.

Allo stesso modo, i dipendenti e collaboratori dell'azienda non operano alcun tipo di vendita di beni, né tanto meno di vendita di prodotti industriali o sostanze alimentari, né sono impiegati in alcun tipo di fabbricazione di beni o di uso degli stessi usurpando o in violazione di un titolo di proprietà industriale.

09.04.02 I Principi di Comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- ❖ il Codice Etico;
- ❖ il Codice Deontologico;
- ❖ le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- ❖ le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati;
- ❖ le procedure operative/regolamenti interni in materia di controllo qualità;
- ❖ le procedure operative/regolamenti interni in materia di informazione scientifica;

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico, da parte dell'Istituto: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. Si prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti dell'Istituto, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nel presente paragrafo;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
4. porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi;
5. acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito;
6. omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi;
7. fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

09.04.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'O.d.V.:

- a. verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio;
- b. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e. indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in INEQ, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsti.

09.05. I REATI SOCIETARI
(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a INEQ

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali</i> <i>Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico
<p><i>Art. 2625 c.c. - Impedito controllo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.
<p><i>Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti</i> <i>Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i> <i>Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i> <i>Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> <i>Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi</i> <i>Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale</i> <i>Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. • Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. • Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. • Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. • Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi. • Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni. • Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<p><i>Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti
<p><i>Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio</i> <i>Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Omissione di comunicazioni obbligatorie.• Quanto sopra allo scopo di alterare il mercato (art.2637) e/o ostacolare le funzioni di vigilanza (art.2638). |
|--|--|

09.05.01 Le Aree di Attività a Rischio

I reati previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra INEQ, i soci ed i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio di INEQ e della relativa relazione sulla gestione;
2. la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali;
3. la predisposizione di comunicazioni riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di INEQ, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
4. la predisposizione di prospetti informativi;
5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile e con la società di revisione;
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
7. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

09.05.02 I Principi di Comportamento

I destinatari sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nelle sue politiche di acquisto INEQ ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo.

Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente.

INEQ, pur propendendo per l'instaurazione di rapporti stabili, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi per tutte le forniture.

Dipendenti e collaboratori non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

09.05.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, oltre ai compiti descritti nelle sezioni sopra esaminate, competono le seguenti attività per l'osservanza e l'efficacia del Modello Organizzativo in materia di reati societari, all'interno delle specifiche seguenti aree:

1. bilancio e altre comunicazioni sociali:
 - deve monitorare che sia avvenuto il controllo da parte dei sindaci delle procedure e delle regole operative predisposte, per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - deve esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, investendo i sindaci o in caso di loro indisponibilità, i competenti organi di revisione contabile;
2. tutela del capitale sociale, regolare funzionamento della società e delle attività soggette a vigilanza:
 - deve verificare periodicamente che i sindaci o gli organi di vertice abbiano accertato il rispetto delle procedure interne;
 - deve monitorare l'efficacia delle procedure finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esame, attraverso i rilievi operati, nel corso dell'attività di controllo, dai sindaci o dagli organi di vertice, procedendo all'immediato avanzamento delle proposte di adeguamento del Modello da sottoporre ai predetti organi di secondo livello;
 - deve verificare periodicamente che gli organi a ciò deputati, abbiano effettuato le comunicazioni previste dalla legge, nei confronti delle Autorità di vigilanza e raccogliere, in copia, la documentazione relativa all'esito e all'andamento di eventuali ispezioni;
 - deve procedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da altri organi di controllo o dai dipendenti e procedere agli opportuni accertamenti investendo di ciò i sindaci, gli organi di vertice ed eventuali organi di revisione contabile, come precedentemente indicato.

Nell'adempimento di tali funzioni, l'O.d.V. ha il dovere di evitare in modo assoluto, quale organo di terzo livello, di sovrapporre la propria attività a quella dei revisori, procedendo, solo in caso di accertata inadeguatezza o insufficienza dell'opera da questi prestata, a richiedere l'intervento di quotate società di revisione, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

09.06. I REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di abusi di mercato, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<i>Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate</i>	La norma in esame sanziona, in sede penale, la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: <ol style="list-style-type: none"> a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c. c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
<i>Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato.</i>	La norma in esame sanziona, in sede penale, la condotta di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

09.06.01 Le Aree di Attività a Rischio

Per le caratteristiche proprie di questa tipologia di reati, le aree dell'Istituto dove il rischio di reato può dirsi presente in misura maggiore sono:

Area di Attività	Processo
Presidente	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione amministrativa; - Gestione contabile/finanziario; - Gestione segreteria e gestione risorse umane; - Comunicazione.

09.06.02 I Principi di Comportamento

I principi riportati nel Codice Etico devono essere riferimento principale per INEQ.

09.06.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Dovrà essere verificato che non siano poste in essere attività esposte a rischio di commissione degli illeciti in esame.

Con riguardo a tale tipologia di reati i controlli preventivi possono prevedere:

- il rispetto del Codice Etico e sua diffusione all'interno dell'azienda;
- programmi di formazione ed informazione del personale;
- responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, nonché delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze;
- introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure su utilizzo e diffusione delle informazioni privilegiate.

09.07. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, secondo le fattispecie contemplate dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<i>Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro</i>	Cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
<i>Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro</i>	<p>Cagionare lesioni personali gravi o gravissime a un persona con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</p> <p>Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). <p>Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una malattia certamente o probabilmente insanabile; b. la perdita di un senso; c. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d. d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

09.07.01 I Processi Sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da INEQ i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti processi sensibili:

- gestione operativa attività di tipo tecnico e commerciale;
- adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti di lavori e di servizi;
- monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti lavori e di servizi;

oltre a:

- tutte le attività individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008;

- l'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. del Lgs 81/2008;
- gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente;
- l'assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

tenuto conto che:

- costituiscono in ogni caso aree sensibili ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di INEQ in questo settore, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati;
- le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati dall'ISTITUTO e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

09.07.02 Le Aree a Rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato in base alla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'O.d.V. e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

09.07.03 I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, i dipendenti devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico;
- il codice deontologico;
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;
- le procedure di INEQ stabilite per ogni settore dell'attività dell'Istituto in materia di sicurezza e lavoro;
- i CCNL in vigore per i dipendenti.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello ed il riferimento al Codice Etico la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente INEQ, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

I responsabili del settore produzione sono tenuti a:

- verificare periodicamente, ed ogni volta che sia introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da INEQ e vigenti all'esigenza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;
- verificare periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti dell'Istituto sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini;
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'O.d.V. di INEQ di tale anomalia;

4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Società. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti di omicidio e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro: in caso affermativo, INEQ deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati del presente paragrafo;
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti dell'Istituto e/o di collaboratori esterni, INEQ è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'O.d.V. di INEQ emetterà una raccomandazione, destinati al Presidente e/o agli organi direttivi.

CONTRATTI

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO

PRINCIPI

L'Istituto INEQ è impegnato nell'implementazione di un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) coerente con i requisiti dello standard OHSAS 18001:2007.

In particolare INEQ si impegna a:

1. rispettare gli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
2. valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
3. approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
4. organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
5. approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
6. organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
7. prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
8. acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
9. attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro della Società è definita e documentata dal vertice dell'Istituto nell'ambito della politica generale dell'Istituto stesso; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel

personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione attuato;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL la Società considera:

- ❖ l'attività svolta e la dimensione aziendale;
- ❖ la natura ed il livello dei rischi presenti;
- ❖ la tipologia dei contratti di lavoro;
- ❖ i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale di INEQ.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della Direzione dell'Istituto, dei responsabili, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile l'Istituto, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti INEQ è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.

INEQ, quindi:

1. provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
2. organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, CONSAPEVOLEZZA

INEQ definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

Il SGSL dell'Istituto prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

INEQ organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE

INEQ si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

È, pertanto, prevista:

- ✓ la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- ✓ l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- ✓ la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- ✓ la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni);
- ✓ pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- ✓ la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale

DOCUMENTAZIONE

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire a INEQ la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza.

INEQ tiene ed aggiorna la documentazione relativa al SGSL, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi della norma OHSAS 18001, al precipuo fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace.

La documentazione risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività di INEQ;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;
- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SGSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

Inoltre:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

INTEGRAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI PROCESSI AZIENDALI E GESTIONE OPERATIVA

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL il sistema di gestione della sicurezza (attualmente in fase d'implementazione) si vuole integrare al fine di essere congruente con la gestione complessiva dell'impresa.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

INEQ assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia del SGSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;

- definire “chi fa che cosa”;
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'azienda stabilisce ed aggiorna:

- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

INEQ individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile del Sistema;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

*RILEVAMENTO E ANALISI DEI RISULTATI E CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA*

Il SGSL della società deve prevedere una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso.

Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO

Le modalità e le responsabilità del MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno dell'Istituto dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti), e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare, il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO

Il MONITORAGGIO SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice dell'Istituto per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.

La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento del SGSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono verbalizzate da parte dell'auditor nel "Verbale di monitoraggio" approvato dal datore di lavoro e distribuito al responsabile di area interessato e al RLS e RSPP.

I risultati del monitoraggio vengono discussi con il Datore di Lavoro durante le riunioni di riesame e miglioramento del sistema e utilizzati per stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica e la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento del SGSL.

09.07.04 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello e per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono riferiti all'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare l'O.d.V., anche attraverso lo scambio di flussi informativi con RSPP e tramite lo svolgimento di riunione periodiche, visite ispettive ed analisi documentali, è tenuto a:

- verificare la risoluzione e lo stato di avanzamento delle anomalie evidenziate in passato;
- verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- verificare le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- verificare le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- verificare le attività di sorveglianza sanitaria;
- verificare le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- verificare le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- verificare il possesso di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verificare l'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Con il fine di dare concreta applicazione al sopra citato art. 30 del D.Lgs. 81/2008 l'O.d.V. è impegnato attivamente a :

- supportare INEQ nella risoluzione di eventuali anomalie emerse in relazione agli oggetti verificati di cui sopra;
- supportare INEQ nello sviluppo di specifici protocolli richiamati nel Modello Organizzativo;
- supportare INEQ nell'implementazione dello standard BS OHSAS 18001:2007 per i siti produttivi.

I componenti dell'O.d.V. hanno, in conclusione, l'obbligo assoluto di segnalare istantaneamente alla presidenza qualsiasi incongruenza evidenziatasi nel sistema di sicurezza oggi esistente, redigendo relazioni assolutamente chiare su quanto di anomalo riscontrato o acquisito a livello anche semplicemente informativo.

09.08. I REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
Art. 377-bis c.p. - <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

09.08.01 Le Aree di Attività a Rischio

Rapporti diretti di ciascun dipendente, collaboratore e partner con l'Autorità Giudiziaria, in caso di indagini o altre fasi processuali da questa condotte.

09.08.02 I Principi di Comportamento

INEQ, avvalendosi del Codice Etico che persegue espressamente, tra gli altri, il rispetto assoluto del principio di legalità, dimostra che MAI l'Istituto può indurre o comunque autorizzare chicchessia a rendere, nel suo interesse, dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, nella cui opera meritoria infatti crede fermamente.

Chiunque violerà la norma penale sopra descritta, lo fa solo ed esclusivamente quale scelta inequivocabilmente personale e se ne assumerà totalmente la responsabilità, sapendo di violare con ciò, contestualmente, il rapporto di lealtà e fiducia reciproca sussistente con la Società. Attesa la scelta del rispetto assoluto del principio di legalità, qualunque violazione compiuta con lo specifico comportamento sopra descritto, non potrà che essere il frutto di una scelta assolutamente personale e consistente in atti posti in essere per aggirare fraudolentemente o dolosamente il presente Modello Organizzativo.

09.08.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti l'O.d.V. hanno l'obbligo di riferire, conformemente a quanto consentito dalle norme del codice di procedura penale vigente, se le dichiarazioni rilasciate all'A.G. da chiunque, sia esso dipendente, collaboratore o partner, risultino, sulla base di elementi oggettivi acquisiti o già in loro possesso, prive di veridicità, in modo da consentire di intraprendere le tempestive iniziative del caso a salvaguardia degli interessi della Società.

Vista la delicatezza della materia, INEQ rammenta ai componenti dell'O.d.V., l'importanza di redigere e conservare con la necessaria massima diligenza tutte le relazioni redatte nella materia di cui trattasi, a futura memoria e per l'eventuale utilità della stessa A.G. a cui dovrà sempre e comunque essere assicurata la massima collaborazione possibile.

09.09. I REATI AMBIENTALI
(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia ambientale, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001:

Articolo di riferimento	Fattispecie
<p><i>Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i></p> <p><i>Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i></p> <p><i>Artt. 1 e 3-bis Legge n. 150/1992 – Violazioni varie relative alla abusiva circolazione di esemplari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. • il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. • - qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.
<p><i>Art. 137 Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – Violazioni concernenti gli scarichi delle acque.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; 2. effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; 3. effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superino i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 4. gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti; 5. gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, co. 5; 6. il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto

	<p>incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. non ottemperare alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3; 8. non ottemperare al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2; 9. lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente; 10. l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo.
<p><i>Art. 256 Codice dell'Ambiente – Violazioni relative ai rifiuti</i></p> <p><i>Art. 257 Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti la bonifica di siti.</i></p> <p><i>Art. 258 Codice dell'Ambiente – Violazioni degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i></p> <p><i>Art. 259 Codice dell'Ambiente – Traffico illecito di rifiuti.</i></p> <p><i>Art. 260 Codice dell'Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i></p> <p><i>Art. 260-bis Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI</i></p> <p><i>Art. 279 Codice dell'Ambiente – Violazioni concernenti l'esercizio di attività pericolose.</i></p> <p><i>Art. 3 Legge n. 549/1993 – Violazioni relative alla tutela penale dell'ozono</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - lo scarico, l'emissione o l'immissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti. - le attività di gestione dei rifiuti, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. - la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'art. 2, paragrafo 335, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse. - l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochino o possano provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora. - la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano

	<p>provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; - il favoreggiamento e l'istigazione alla commissione dei reati sopra elencati.
<p><i>Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi</i> <i>Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi</i></p>	<p>Versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di idrocarburi o sostanze nocive trasportate alla rinfusa in violazione contenute negli allegati I e II della Marpol 73/78, Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978.</p>

09.09.01 Le Aree di Attività a Rischio

L'attività dell'Istituto è svolta presso imprese; consiste principalmente in servizi di controllo e certificativi; per tal motivo l'area di rischio relativa a questa tipologia di reati è alquanto limitata.

09.09.02 I Principi di Comportamento

Tutti i dipendenti e collaboratori devono seguire le prescrizioni stabilite da INEQ e relative all'eventuale smaltimento dei rifiuti sia prodotti dall'attività d'ufficio o di magazzino, che prodotti dai servizi svolti per la clientela, differenziandoli per categoria e consegnandoli al personale incaricato per lo smaltimento e/o recupero, evitando in modo assoluto di provvedere in proprio.

Tale comportamento, infatti, è ritenuto dalla Società come precipuo al fine di assicurare il corretto adempimento della normativa in materia ambientale. INEQ ribadisce ancora una volta a tutti, collaboratori e partners, di aver scelto come criterio guida per la propria attività, quello del rispetto sempre e comunque del principio di legalità. Da ciò deriva quindi che anche e specialmente nello specifico settore ambientale, l'eventuale azione criminale da chiunque venga intrapresa, in nome della Società, non potrà mai essere imputata alla stessa ne tanto meno al soddisfacimento del suo interesse, che al contrario risulta soddisfatto solo ed esclusivamente quando al risultato economico si somma contestualmente il rispetto della legge.

09.09.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'O.d.V. hanno il compito di monitorare il rispetto delle procedure aziendali relative allo smaltimento dei rifiuti speciali e non. In caso di evidenze relative anche al solo sospetto di violazione della normativa ambientale, i componenti l'O.d.V. devono immediatamente ed autonomamente verificare la tenuta del Modello relazionando al Consiglio di Amministrazione che a sua volta deve assumere una decisione in merito. Di tutta l'attività che precede, all'O.d.V. dovrà essere assicurata copia della documentazione relativa.

INEQ

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**



I N D I C E

Art. 1	-	Oggetto
Art. 2	-	Composizione
Art. 3	-	Competenze e funzioni
Art. 4	-	Flussi informativi
Art. 5	-	Riunioni ed obblighi di informazione
Art. 6	-	Verbalizzazione delle sedute
Art. 7	-	Possibilità di nomina consulenti
Art. 8	-	Durata in carica
Art. 9	-	Rinuncia e revoca mandato
Art. 10	-	Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza
Art. 11	-	Cause di ineleggibilità
Art. 12	-	Remunerazione
Art. 13	-	Obblighi di riservatezza
Art. 14	-	Modifiche, integrazioni e pubblicità

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza (nel seguito denominato anche "l'Organo" o "O.d.V."), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo, Gestionale e Controllo di INEQ (d'ora in avanti anche Istituto), finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. 231/01.

Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dalla Società.

Articolo 2

Composizione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società, con atto del Consiglio di Amministrazione è stato istituito un Organismo di Vigilanza avente natura monocratica e ciò in ragione della individuata sostanziale univocità delle competenze richieste per la gestione dei rischi correlati al particolare risk management di INEQ, rispetto ai "reati presupposto" di cui al D.Lgs. 231/01.

Articolo 3

Competenze e funzioni

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le proprie funzioni come un organismo interno dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal D.Lgs. 231/2001. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze.

Nello svolgimento dei propri compiti ex D.Lgs. 231/2001 l'Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a. identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi dell'istituto, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- b. verificare la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività dell'istituto;
- c. verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d. collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- e. avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- f. accedere a tutte le attività svolte da INEQ ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'O.d.V. deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- g. promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti della Società, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- h. effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio;
- i. disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del Modello Organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- j. vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo ed attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto.

All'O.d.V. spetta il potere di esprimersi sulla necessità o meno di un proprio ampliamento in senso collegiale, attraverso segnalazione al Presidente ed al Collegio Sindacale congiuntamente, nonché di determinare un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni di vigilanza; il budget sarà presentato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.

In particolare l'O.d.V. ha il compito di:

- a. definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b. coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- c. promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- d. vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;
- e. riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

Articolo 4

Flussi informativi

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'O.d.V. si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo. L'O.d.V. potrà pertanto richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione, sulla base di criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di determinati reati presupposto l'O.d.V. potrà avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità ai sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso.

Le informazioni acquisite dall'O.d.V. saranno trattate in modo tale da garantire:

- a. il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b. la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni che saranno fornite all'O.d.V. dovranno essere inviate tramite l'indirizzo e-mail reso pubblico tramite comunicazione ufficiale a tutti gli stakeholders, dipendenti e collaboratori, a seguito di atto del Consiglio di Amministrazione.

Dovrà essere possibile risalire alla fonte delle informazioni stesse. A seguito delle informazioni ricevute, l'O.d.V. istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione.

Terminata la fase istruttoria, l'O.d.V. dovrà informare tempestivamente il Presidente ed il Collegio Sindacale; il Presidente e/o il soggetto delegato irrogherà le opportune sanzioni.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'O.d.V. nell'esercizio delle proprie funzioni saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo dall'O.d.V. stesso.

All'O.d.V. è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;

- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello organizzativo.

Annualmente l'O.d.V. redigerà una mappatura delle Aree più sensibili. I responsabili apicali delle suddette aree dovranno relazionare l'O.d.V. ogni sei mesi con decorrenza dal 1 Settembre al 28 febbraio e dal 1 marzo al 31 agosto di ogni anno, in ordine a fatti accaduti nel periodo e che potrebbero comportare una responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Presidente o un soggetto delegato dovrà informare correttamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'Istituto, e ciò in conformità al Modello Organizzativo.

Articolo 5

Riunioni ed obblighi di informazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno trimestrale e, in ciascuna seduta, prenderà in considerazione, a rotazione, le diverse aree sensibili, secondo il piano di attività che verrà redatto annualmente nei termini di seguito indicati.

Il Collegio Sindacale può inoltre designare un proprio membro a partecipare, anche in via permanente, alle riunioni dell'Organismo; tale soggetto non ha diritto di voto.

L'Organo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 riferisce:

- periodicamente al Presidente ed al Collegio Sindacale

- *con cadenza almeno semestrale:*

elaborerà una relazione informativa sulle attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito.

Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e l'indicazione sulle opportune misure da adottare. L'O.d.V. deve inoltre fornire al Collegio Sindacale le informazioni relative alla propria attività sul Modello Organizzativo adottato dalla Società al fine di permettere al medesimo Collegio Sindacale di verificare il funzionamento e l'operatività dell'Organismo di Vigilanza stesso, nonché la congruità delle sue valutazioni e l'adeguatezza delle indicazioni da quest'ultimo adottate. A tal fine, è fatto obbligo all'O.d.V. di concordare con il Collegio Sindacale i tempi e le modalità con cui dovranno avvenire gli incontri. Salvo casi specifici che richiedano incontri più frequenti, l'O.d.V. dovrà incontrare il Collegio Sindacale almeno due volte nel corso dell'esercizio

- *all'inizio di ogni esercizio (o al termine di quello precedente):*

dovrà presentare il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende compiere (ad es. verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle procure, dell'adeguatezza e del rispetto del Modello Organizzativo, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale). Questa relazione può anche essere parte della relazione semestrale di cui al punto precedente (normalmente quella relativa al II semestre di ciascun anno).

- *annualmente:*

stenderà una relazione informativa (eventualmente integrata in quella sopraindicata) sullo stato dell'attuazione del Modello Organizzativo da parte di INEQ. Tale comunicazione consente di rendere noto alla Società il livello di osservanza delle procedure adottate con il Modello.

- in via continuativa al Presidente ed al Collegio Sindacale:

- *Informativa immediata al Consiglio di Amministrazione*

La stessa ha per oggetto informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre INEQ al rischio di responsabilità e di sanzioni amministrative conseguenti alla

commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgano direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall'O.d.V., qualora i fatti ad essi sottesi espongano INEQ al rischio di responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Informativa immediata al Collegio Sindacale

L'O.d.V. deve fornire al Collegio Sindacale le informazioni necessarie al fine di permettere a quest'ultimo di verificare gli aspetti inerenti l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'Organo stesso, necessarie per svolgere efficacemente l'attività ad esso assegnata.

Articolo 6

Verbalizzazioni delle sedute

Ogni incontro deve essere oggetto di specifica verbalizzazione ed il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza e deve essere sottoscritto dagli eventuali intervenuti.

Dallo stesso si devono evidenziare:

- le informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza;
- le richieste di informazioni fatte dall'Organismo di Vigilanza e le risposte da questo ricevute, anche se negative.

Le informazioni avranno ad oggetto:

- il Modello Organizzativo adottato da INEQ ed in particolare:
 - le modalità con cui viene condotta l'identificazione e la valutazione dei rischi di commissione dei reati;
 - le misure con cui sono gestiti e coperti i rischi di commissione dei reati e le linee di condotta previste;
 - il sistema di diffusione delle informazioni rilevanti alle persone che operano per la società;
 - il controllo sull'efficace applicazione delle misure indicate dal Modello Organizzativo;
 - il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
 - il sistema disciplinare con cui è sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello Organizzativo;
 - il piano di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
 - le violazioni alle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo;
 - i mutamenti nell'assetto organizzativo delle attività e le modifiche normative che interessano il Modello Organizzativo;
 - gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo;
 - le relazioni informative periodiche inviate ai vertici dell'Istituto;
 - le altre informazioni e comunicazioni afferenti al Modello Organizzativo ed al suo funzionamento indirizzate agli amministratori;
 - ogni altra informazione ritenuta rilevante od utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

I verbali sono firmati, datati con mezzi equipollenti alla data certa e debitamente conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito libro delle adunanze.

Articolo 7

Possibilità di nomina consulenti

L'Organismo di Vigilanza può nominare consulenti con esperienza in specifiche aree. A tali soggetti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 8

Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica tre anni.

Articolo 9

Rinuncia e revoca del mandato

Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Presidente, che provvederà alla sostituzione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Presidente, sentito il Collegio Sindacale. L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 5;
- una sentenza di condanna a carico della Società per uno dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 11.

Articolo 10

Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissione o per un conclamato impedimento che pregiudichi l'operatività dell'Organo per oltre 4 mesi. Il Presidente provvede, in quel caso, al rinnovo dell'organismo.

Articolo 11

Cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- a. abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente art. 9;
- b. si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

Articolo 12

Remunerazione

La remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

All'Organismo spetta, in ogni caso, anche il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Articolo 13

Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

Articolo 14

Modifiche, integrazioni e pubblicità

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione da parte dell'O.d.V. ed all'approvazione dello stesso.

Il presente documento è disponibile al pubblico e ne è assicurata la massima pubblicità.

Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Aggiornato con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Ultimo aggiornamento Legge 15 dicembre 2014, n. 186

In vigore dal 1 gennaio 2015

Capo I**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE****SEZIONE I****Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.
Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.
Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.
Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.
Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (A)

AGGIORNAMENTO (A)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, **nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies (B)**, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

AGGIORNAMENTO (B)

L'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 inserisce le soprariportate parole.

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, **nonché autoriciclaggio(*)**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e **648-ter.1 (1)** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(*) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.
Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.
Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.
Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando

al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità

l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione

degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.
Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII Impugnazioni

Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.
Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.
Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX Esecuzione

Art. 74.
Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155))

Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.
Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della

gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 82

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) ((**LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**));
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Fassino, Ministro della giustizia;
Letta, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino